

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **120/1983** (ECLI:IT:COST:1983:120)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **13/04/1983**; Decisione del **13/04/1983**

Deposito del **29/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15105**

Atti decisi:

N. 120

ORDINANZA 13 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri

contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, con il quale veniva accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato dei signori Giovanni e Luigi Pomante per l'annullamento della delibera del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n. 226/9 del 13 marzo 1975 (approvazione del piano regolatore generale del Comune di Roseto); in quanto il decreto impugnato, annullando un atto regionale, avrebbe invaso la competenza amministrativa della Regione configurata dall'art. 118 della Costituzione e dal d.P.R. n. 616 del 1977 (trasferimento alle Regioni delle funzioni statali).

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il relatore, Giudice costituzionale Brunetto Bucciarelli Ducci;

visti l'atto di rinuncia alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, depositato dalla Regione Abruzzo in data 29 marzo 1983, nonché la pedissequa adesione dell'Avvocatura dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinuncia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.